



Circolari per il professionista

Giudice tributario monocratico - Incremento della soglia di competenza da 5.000,00 a 10.000,00 euro - Riepilogo della disciplina

Via Monte Granatico 50 – 07033 Osilo (SS)

✉ E-Mail: info@studiomcanalis.com

☎ Telefono: +39 07942351

📞 Cell: +39 3389438007



www.studiomcanalis.com

1 PREMESSA

L'ufficio del giudice monocratico è stato istituito dalla L. 31.8.2022 n. 130, che ha introdotto l'art. 4-bis del DLgs. 546/92¹: ad esso vengono devolute le controversie minori di valore fino a 10.000,00 euro. L'intento è stato quello di ridurre i tempi del processo per le controversie di modico valore.

Per i ricorsi in primo grado notificati dall'1.1.2023, il Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado, valutato il valore della lite, assegna la causa al giudice monocratico.

Al processo dinanzi al giudice monocratico si applicano, in quanto compatibili, le regole del DLgs. 546/92, comprese quelle relative alla fase cautelare, inclusa la definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione cautelare di cui all'art. 47-ter del DLgs. 546/92², nonché allo svolgimento del processo e dell'udienza, inclusi i termini a difesa di cui all'art. 32 del DLgs. 546/92.

Il ricorso, come sancisce l'art. 18 del DLgs. 546/92, andrà sempre intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e la causa verrà affidata non al Collegio ma al giudice unico.

Innalzamento della soglia di valore a 10.000,00 euro per i ricorsi notificati dal 2.5.2026

L'art. 16 co. 2 del DL 19.2.2026 n. 19 (conv. L. 20.4.2026 n. 50), modificando l'art. 4-bis del DLgs. 546/92, ha innalzato da 5.000,00 a 10.000,00 euro la soglia di valore utile per l'attribuzione delle controversie al giudice monocratico³.

La nuova soglia di 10.000,00 euro di valore della lite si applica a partire dai ricorsi notificati dal 2.5.2026⁴.

Giudice monocratico	
Valore della lite	3.000 euro dall'1.1.2023 al 30.6.2023
	5.000 euro dall'1.7.2023 all'1.5.2026
	10.000 euro dal 2.5.2026
Svolgimento del processo	Regole del DLgs. 546/92 per il primo grado ove compatibili
Grado di giudizio	Solo per il primo grado
Fase cautelare	Sì (compreso il giudizio "per direttissima" ex art. 47-ter del DLgs. 546/92)
Udienza da remoto	Per i ricorsi notificati dal 5.1.2024 l'udienza a distanza può essere chiesta anche da una sola delle parti
	Per i ricorsi notificati fino al 4.1.2024 l'udienza era esclusivamente a distanza, salvo "comprovate ragioni"

2 AMBITO OGGETTIVO DI COGNIZIONE

La cognizione del giudice tributario è regolata dalle norme sulla giurisdizione e sulla competenza per territorio ex artt. 2 e 4 del DLgs. 546/92.

L'ufficio del giudice monocratico rileva ai fini dell'organo unico o collegiale chiamato a decidere la lite oggetto di cognizione delle Corti tributarie.

¹ L'art. 4-bis del DLgs. 546/92 prevede: "Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 10.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale".

Il testo dell'art. 4-bis del DLgs. 546/92 è confluito, senza sostanziali modifiche, nell'art. 49 del DLgs. 14.11.2024 n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), applicabile a decorrere dall'1.1.2027.

² La definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione cautelare è stata introdotta dal DLgs. 30.12.2023 n. 220 e si applica per i ricorsi notificati a decorrere dal 5.1.2024.

³ Dall'1.1.2023 il limite di valore era di 3.000,00 euro, come stabilito dalla versione originaria dell'art. 4-bis del DLgs. 546/92 introdotto dalla L. 130/2022. Successivamente la soglia è passata a 5.000,00 euro per i ricorsi notificati dall'1.7.2023, per effetto dell'art. 40 co. 2 del DL 13/2023.

⁴ Art. 16 co. 6 del DL 19/2026.

L'art. 4-*bis* del DLgs. 546/92 ha attribuito la competenza a decidere ad un organo unico, quale giudice naturale del processo, basata sul solo criterio del valore della lite. A tale fine, però, occorre distinguere:

- per i ricorsi notificati dall'1.1.2023 al 30.6.2023, sono state devolute al giudice monocratico le controversie di valore fino a 3.000,00 euro⁵;
- per i ricorsi notificati dall'1.7.2023 all'1.5.2026 sono state devolute al giudice monocratico le controversie di valore fino a 5.000,00 euro⁶;
- per i ricorsi notificati dal 2.5.2026 sono state devolute al giudice monocratico le controversie di valore fino a 10.000,00 euro⁷.

Il valore della lite si determina ai sensi dell'art. 12 co. 2 del DLgs. 546/92⁸ e si vaglia la sola maggiore imposta contestata. Nel dettaglio si tiene conto:

- dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
- dell'importo delle sanzioni per le liti relative solo alle sanzioni;
- per le controversie da rimborso, dell'importo richiesto a rimborso, al netto degli accessori;
- per le rettifiche di perdita, dell'imposta virtuale.

Non rientrano nella competenza del giudice monocratico le liti di valore indeterminabile.

2.1 PERDITE DI IMPRESA

Nelle controversie sulle perdite fiscali occorre, ai fini della determinazione del valore della lite, prendere come riferimento l'imposta virtuale, dovendosi se del caso sommare quella accertata⁹.

Ai sensi dell'art. 4-*bis* del DLgs. 546/92, infatti, *“Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito della rettifica di perdita”*.

Pertanto, in caso di accertamento di minor perdita, il valore è dato dall'IRES virtuale, che si deve sommare alle altre imposte richieste. In caso di accertamento che rettifica l'imposta dovuta da una persona fisica che ha utilizzato una perdita d'impresa per ridurre il reddito d'impresa, il valore è dato dalla maggiore imposta accertata e dall'imposta “virtuale” sulla parte di perdita riportabile.

2.2 LITI DA RIMBORSO

Per individuare il valore della lite si deve fare riferimento all'imposta chiesta in restituzione, al netto degli interessi o altri accessori. Tuttavia, secondo la prassi e parte della giurisprudenza, se la domanda di restituzione concerne più annualità, il valore della lite è dato dall'importo del tributo richiesto a rimborso per ogni periodo d'imposta¹⁰.

Tipologia di lite	Determinazione del valore
Lite ordinaria	Tributo (senza sanzioni e interessi)
Lite sulle sanzioni	Solo sanzione
Lite su perdite fiscali	Imposta virtuale
Lite da rimborso	Importo chiesto a rimborso (senza interessi e oneri)
Lite di valore indeterminabile	Esclusa la competenza del giudice monocratico

⁵ Art. 8 co. 4 della L. 130/2022.

⁶ Art. 40 co. 2 del DL 13/2023.

⁷ Art. 16 co. 2 e 6 del DL 19/2026.

⁸ Si ricorda che, a norma dell'art. 12 co. 2 del DLgs. 546/92, per le controversie di valore fino a 3.000,00 euro le parti possono stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore.

⁹ Circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9, § 1.3.1 sul reclamo ex art. 17-*bis* del DLgs. 546/92.

¹⁰ Circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9, § 1.3 in tema di reclamo/mediazione ex art. 17-*bis* del DLgs. 546/92 e C.G.T. I° Genova 3.4.2023 n. 186/1/23 in tema di contributo unificato. Nel senso che bisogna invece dare rilievo all'atto impugnato, C.T. Prov. Pavia 30.7.2013 n. 270/1/13 e C.T. Reg. Milano 25.2.2020 n. 627/13/20.

3 ASSEGNAZIONE DELLA CONTROVERSIA

È il Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado ad assegnare il ricorso al giudice monocratico o al Collegio. Per tale ragione l'istituzione del giudice unico pare rispondere più ad un criterio legato alla distribuzione interna del carico di lavoro che ad una vera questione di competenza nell'accezione intesa dall'art. 5 del DLgs. 546/92.

L'errore sull'assegnazione della controversia nel primo grado di giudizio determina la riassegnazione all'organo effettivamente competente come prevede l'art. 6 co. 1-*bis* del DLgs. 545/92.

Il giudice monocratico assegnatario (e non il Presidente di sezione) esamina in via preliminare il ricorso come prevede l'art. 27 del DLgs. 546/92 e, in via eventuale, dichiara l'inammissibilità, la sospensione, l'interruzione e l'estinzione, al ricorrere dei relativi presupposti di legge.

3.1 ERRORE NELL'INSTAURAZIONE DEL PROCESSO

Potrebbe accadere che, per errore, la lite venga affidata dal Presidente della Corte di giustizia tributaria al Collegio anziché al giudice monocratico.

Non potrà trattarsi di errore del contribuente (che si limita, nel ricorso, ad indicare la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui è diretto), stante il potere attribuito *ex lege* al solo Presidente della Corte di giustizia tributaria.

L'art. 6 co. 1-*ter* del DLgs. 545/92 stabilisce: *"Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione"*. Non pare, quindi, che l'eventuale errore nell'attribuzione della causa nel primo grado di giudizio integri una violazione della competenza rilevante ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 546/92.

In sede di esame preliminare del ricorso e fino all'udienza di trattazione, la causa potrà essere rimessa al Presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione; a sua volta, il Presidente della sezione potrà rinnovare l'assegnazione o confermare quella già disposta. Tale potere ha natura discrezionale ed è in tale fase insindacabile e inoppugnabile.

Procedimento

La riassegnazione della controversia all'organo corretto implica la remissione a nuovo ruolo con fissazione della data di udienza ad opera della segreteria della Corte, da comunicare alle parti costituite.

Il contribuente, quindi, non deve tecnicamente riassumere la controversia.

3.2 LITE ASSEGNATA PER ERRORE AL GIUDICE MONOCRATICO

L'assegnazione della controversia al giudice monocratico in luogo dell'organo collegiale con assunzione della decisione da parte dell'organo non competente, può determinare un vizio di nullità della sentenza¹¹.

Il legislatore non ha disciplinato tale fattispecie.

Si potrebbe sostenere che in virtù del richiamo dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 546/92, ovvero che per quanto non disposto dal DLgs. 546/92 e con esso compatibili trovano applicazione le norme del codice di procedura civile, possa applicarsi l'art. 50-*quater* co. 1 c.p.c.¹².

¹¹ La decisione su una controversia assunta dal giudice monocratico, di valore superiore alla soglia di competenza, espone il contribuente ad una lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. in quanto diminuiscono le tutele che il legislatore ha inteso garantire attribuendo il vaglio sulla decisione ad un organo collegiale.

¹² L'art. 50-*quater* co. 1 c.p.c. dispone: *"Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter [n.d.a relative alla competenza del Tribunale in composizione collegiale o monocratica] non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma"*.

Secondo detta norma, la violazione delle disposizioni sul giudice a cui è attribuita la competenza determina la nullità della sentenza. Tale nullità può essere fatta valere mediante appello ex art. 161 co. 1 c.p.c.¹³ ma ciò, per le ragioni che si stanno per esporre, in sostanza è privo di effetti.

La nullità “si converte in motivo di gravame” essendo una violazione della legge processuale, ma, non rientrando in una delle casistiche di cui all’art. 59 del DLgs. 546/92, non potrebbe essere disposta la rimessione della lite in primo grado e la nullità sarebbe di fatto sanata¹⁴.

Si potrebbe tuttavia sostenere che la casistica rientri nella lett. d) dell’art. 59 co. 1 del DLgs. 546/92¹⁵, che disciplina le ipotesi di remissione della causa alla Corte di giustizia di primo grado, trattandosi di collegio della Corte di giustizia tributaria di primo grado non “legittimamente composto”.

3.3 LITE ASSEGNATA PER ERRORE AL COLLEGIO

L’assegnazione della lite al Collegio in luogo del giudice monocratico, invece, potenzialmente non espone le parti ad una lesione della difesa ex art. 24 Cost.

Il Collegio garantisce astrattamente una maggiore tutela, pertanto non si ritiene possano esservi conseguenze lesive dal punto di vista processuale.

4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dal giudice monocratico, ai sensi dell’art. 4-bis co. 3 del DLgs. 546/92, “*si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale*”¹⁶.

Ciò sta a significare che possono ritenersi applicabili le norme relative:

- al ricorso tributario ex art. 18 del DLgs. 546/92. Esso va intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (senza che occorra alcuna specificazione sull’ufficio monocratico o collegiale);
- allo svolgimento del processo in primo grado (ad esempio, utilizzo del SIGIT, rispetto dei termini di costituzione in giudizio ex art. 22 del DLgs. 546/92, deposito di documenti e memorie ex art. 32 del DLgs. 546/92, trattazione della controversia, svolgimento dell’udienza anche da remoto);
- al giudizio di sospensione dell’atto impugnato, inclusa la definizione della causa in esito alla sospensiva ex art. 47-ter del DLgs. 546/92;
- alla conciliazione anche su proposta della Corte di giustizia tributaria ex art. 48 del DLgs. 546/92;
- alle vicende del processo: estinzione, sospensione, interruzione;
- all’emissione della sentenza ex art. 36 del DLgs. 546/92;
- all’impugnazione della sentenza alla Corte tributaria di secondo grado (la cui decisione avviene sempre in composizione collegiale).

¹³ L’art. 161 co. 1 c.p.c. statuisce: “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.

¹⁴ Lo stesso sembra affermare la Cassazione, che, nel caso di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del giudice dell’ottemperanza di secondo grado, ha ritenuto integrata una nullità da far valere in sede di impugnazione. Tuttavia, specifica la Corte, ciò avviene “senza che l’eventuale declaratoria di nullità comporti la rimessione al primo giudice, ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito” (Cass. 30.10.2023 n. 30019): quindi, in sostanza non c’è mai rimessione in primo grado considerato che il giudice dell’impugnazione (la Corte di secondo grado) è in detta ipotesi sempre giudice del merito.

¹⁵ L’art. 59 co. 1 lett. d) del DLgs. 546/92 prevede: “La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: [...] d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto”.

¹⁶ Si deve escludere che il giudice monocratico possa decidere la controversia mediante il c.d. “giudizio di equità” ex art. 113 co. 2 c.p.c. rimesso al giudice di pace in ambito civile.

4.1 PROCEDIMENTO CAUTELARE

L'art. 47 co. 1 del DLgs. 546/92 prevede: *“Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 62-bis la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata [...]”*.

I co. 3 e 4 del suddetto art. 47 sanciscono che il giudice monocratico è competente a decidere sull'istanza di sospensione mediante ordinanza.

L'udienza cautelare si tiene in Camera di Consiglio ma in presenza delle parti: il giudice può decidere quand'anche una o entrambe le parti non si siano presentate.

4.1.1 Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione cautelare

Il DLgs. 30.12.2023 n. 220 ha introdotto l'art. 47-ter nel DLgs. 546/92, prevedendo che per i ricorsi notificati dal 5.1.2024 è possibile decidere il merito in sede cautelare.

Il giudice monocratico è investito dalla legge della decisione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato e, in presenza dei relativi presupposti¹⁷, può definire in tale sede il merito ex art. 47-ter co. 2 citato.

Il giudizio, sebbene “abbreviato”, si conclude con sentenza (eventualmente semplificata) impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.

4.1.2 Impugnabilità dell'ordinanza cautelare

L'art. 47 del DLgs. 546/92, come modificato dal DLgs. 220/2023, contempla la possibilità di impugnare le ordinanze cautelari.

L'ordinanza del giudice monocratico può essere impugnata solo con reclamo alla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, con notifica alle parti costituite entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione ad opera della segreteria.

Nulla vieta che la controparte presenti documenti o memorie¹⁸.

L'impugnazione dell'ordinanza cautelare non sospende il processo di merito, quindi, laddove sopravvenga la sentenza di merito il procedimento di impugnazione dell'ordinanza cautelare verrebbe privato di oggetto ed estinto. Comunque l'ordinanza cautelare concessa in sede di impugnazione è assorbita dal merito. L'ordinanza che decide sull'impugnazione non è impugnabile.

4.2 UDIENZA A DISTANZA

Lo svolgimento dell'udienza di discussione a trattazione pubblica di cui all'art. 34 del DLgs. 546/92¹⁹, ovvero in contraddittorio, può avvenire alla presenza delle parti, o a distanza.

Il DLgs. 30.12.2023 n. 220 ha introdotto l'art. 34-bis del DLgs. 546/92 che regola l'udienza di trattazione a distanza.

Tale norma, che si applica per i ricorsi notificati dal 5.1.2024, prevede che:

- l'udienza a distanza può essere chiesta da una delle parti con il ricorso o con atto da notificare alle altre parti e depositare in segreteria nei 10 giorni liberi prima dell'udienza (occorre depositare la prova della notifica);

¹⁷ Il giudice per potersi avvalere del giudizio per “direttissima” deve ravvisare *“la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”* e devono verificarsi le seguenti condizioni: siano trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso; sia accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria; siano sentite le parti costituite. Il giudizio si conclude con sentenza impugnabile dinanzi alla Corte di secondo grado.

¹⁸ Nel caso di impugnazione dell'ordinanza del giudice monocratico il legislatore, senza richiami normativi, parla di “reclamo” quindi si potrebbe ritenere operante l'art. 28 del DLgs. 546/92. Se così fosse, le memorie della controparte dovrebbero essere depositate entro il termine di 15 giorni dalla notifica del reclamo.

¹⁹ Rammentiamo che la pubblica udienza implica la richiesta proveniente da una delle parti, diversamente l'udienza si tiene in Camera di Consiglio senza il contraddittorio tra le parti.

- *“se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione”²⁰.*

La segreteria comunica alle parti costituite *“almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento”²¹.*

4.3 RIUNIONE DEI RICORSI

La riunione dei ricorsi di cui all'art. 29 del DLgs. 546/92 è lo strumento mediante il quale vengono riunite controversie, per essere decise unitariamente, che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro oggettivamente o soggettivamente connesse, onde evitare decisioni contrastanti.

La riunione può essere disposta se i processi pendono dinanzi alla medesima Corte. Il provvedimento di riunione è adottato con decreto non impugnabile.

La riunione di ricorsi da attribuire al giudice monocratico e/o al Collegio può causare problematiche²².

4.3.1 Cause da riunire di valore superiore a 10.000,00 euro

A fronte di ricorsi connessi e già assegnati al giudice monocratico e al Collegio, ove sommando i valori delle liti si superi la soglia di 10.000,00 euro entro la quale, invece, rilevarebbe la competenza del giudice monocratico, la riunione dovrebbe auspicabilmente avvenire a favore all'organo collegiale.

A conforto di ciò sembra potersi richiamare l'art. 281-*nonies* c.p.c.²³.

4.3.2 Cause di valore superiore a 10.000,00 euro (giudice monocratico)

In presenza di un valore delle liti riunite superiore a 10.000,00 euro, se la riunione non avviene a favore del Collegio ma le cause vengono riunite dinanzi al giudice monocratico, potrebbero non esservi conseguenze particolari. Ammesso che si tratti di inosservanza dell'art. 6 co. 1-*ter* del DLgs. 545/92, essa non pare assoggettata ad alcuna nullità considerato il carattere inoppugnabile del decreto di riunione.

4.4 LITISCONSORZIO NECESSARIO

Nel giudizio tributario può verificarsi il litisconsorzio necessario, per cui il processo deve svolgersi alla presenza di tutti i litisconsorti pena la sua nullità²⁴.

La mancanza anche di uno dei litisconsorti renderebbe la sentenza nulla per effetto dell'art. 14 del DLgs. 546/92, il quale prevede che *“se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo”*. L'inscindibilità della situazione oggetto di lite presuppone una sentenza che abbia efficacia nei confronti di tutte le parti.

Se il ricorso non viene proposto nei confronti di tutti i litisconsorti:

- il giudice deve integrare il contraddittorio ex art. 14 del DLgs. 546/92;
- in appello, il giudice deve rimettere la lite in primo grado ai sensi dell'art. 59 del DLgs. 546/92 (lo stesso avviene in Corte di Cassazione).

²⁰ Art. 33 co. 1 del DLgs. 546/92 post DLgs. 30.12.2023 n. 220.

²¹ Rimane fermo che la trattazione va comunicata 30 giorni liberi prima dell'udienza (art. 31 co. 1 del DLgs. 546/92).

²² Si pensi ai c.d. “accertamenti a catena” su più anni con i medesimi recuperi a tassazione, di cui un solo anno superi il valore di 10.000,00 euro.

²³ L'art. 281-*nonies* co. 1 c.p.c. prevede: *“In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5)”*.

²⁴ Il litisconsorzio necessario si verifica, ad esempio, tra soci e società nei tributi imputati per trasparenza.

4.4.1 Riunione dei ricorsi

Ove i litisconsorti presentino distinti ricorsi, il giudice li deve riunire ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 546/92 su istanza di parte o d'ufficio. Nel caso di litisconsorzio necessario la facoltà di disporre la riunione si trasforma in obbligo, in considerazione del vincolo litisconsortile²⁵.

4.4.2 Cause da riunire di valore superiore a 10.000,00 euro

Qualora i ricorsi connessi dal vincolo litisconsortile pendano distintamente presso il giudice monocratico e il Collegio di una stessa Corte, si ritiene che la competenza debba radicarsi presso il Collegio. Ciò, beninteso, sempre ove sommando i valori delle liti connesse dal vincolo litisconsortile si superi la soglia di 10.000,00 euro entro la quale rileverebbe la competenza del giudice monocratico.

Ove, invece, i diversi processi pendano presso distinte Corti, di norma la competenza si radica presso la Corte adita per prima²⁶. In applicazione del principio sotteso all'art. 39 co. 2 c.p.c.²⁷, tuttavia, il radicamento della competenza presso "la prima" Corte dovrebbe avvenire solo se questa, in origine, è stata investita della causa in forma collegiale e non monocratica²⁸.

Qualora la riunione delle liti avvenga dinanzi al giudice monocratico, si potrebbe determinare una causa di nullità della sentenza tale da causare la rimessione della lite in primo grado ai sensi dell'art. 59 co. 1 lett. d) del DLgs. 546/92 (collegio giudicante illegittimamente composto).

Detta eccezione potrà essere sollevata dalle parti, in sede di impugnazione della sentenza, alla Corte di giustizia di secondo grado.

4.5 SENTENZA

La sentenza del giudice monocratico deve contenere la "*succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto*"²⁹.

In applicazione dell'art. 17-ter co. 1 del DLgs. 546/92³⁰, vige un obbligo di chiarezza e sinteticità degli atti processuali applicabile anche alle sentenze. Nel caso di definizione del giudizio in esito al procedimento cautelare ex art. 47-ter del DLgs. 546/92 è ammessa la sentenza semplificata, che consiste in un "*sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme*".

Impugnabilità

La sentenza del giudice monocratico è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione di cui all'art. 49 del DLgs. 546/92, dinanzi alla Corte tributaria di secondo grado sempre in composizione collegiale, nei termini dell'art. 51 del DLgs. 546/92.

²⁵ Cass. SS.UU. 4.6.2008 n. 14815.

²⁶ Cass. 2.11.2020 n. 24226 e Cass. SS.UU. 4.6.2008 n. 14815.

²⁷ "*Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate*".

²⁸ Si ipotizzi un accertamento relativo alle sole imposte sui redditi. La società, il cui atto non ha valore essendo accertato il solo reddito, presenta ricorso presso la Corte di Milano. I due soci, residenti a Siena i cui atti superano, ciascuno, il valore di 10.000,00 euro, propongono ricorso presso la Corte di Siena. I processi dovrebbero essere riuniti presso la Corte di Siena, quindi dovrebbe essere la Corte di Milano a disporre la *translatio iudicii* a favore di Siena.

Per gli atti emessi dal 30.4.2024, il problema, quantomeno per le società di persone, non si pone più considerato che gli atti vengono emessi dalla Direzione provinciale competente per la società, sia per la società sia per i soci (art. 31 del DPR 600/73 post DLgs. 13/2024).

²⁹ Art. 36 del DLgs. 546/92.

³⁰ L'articolo è stato inserito dall'art. 1 co. 1 lett. h) del DLgs. 220/2023 e ha trovato applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo l'1.9.2024.